

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO**

prima sezione civile, composto dai magistrati:

DR. NICOLA LAUDISIO - PRESIDENTE  
DR. VITO FEBBRARO - GIUDICE  
Dr. SSA PAOLA PARLATI - GIUDICE EST.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Rilevato che con ricorso depositato in atti nella sua qualità di liquidatore della s.p.a. in liquidazione con sede in , rappresentata e difesa dall'avvocato con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in viale , propone domanda per l'ammissione della cennata società alla procedura di concordato preventivo, istanza già in precedenza reiteratamente formulata con esito a vario titolo negativo, osserva quanto segue.

A sostegno della nuova proposta viene dedotto:

- che la società, operante nel settore della produzione e lavorazione di prodotti tessili in genere e, in particolare, di materiale tessile destinato alle attività sportive, non è più in grado di far fronte alle proprie obbligazioni in modo ordinario, essendo incorsa nella crisi che negli ultimi anni risulta avere colpito in particolar modo il settore di riferimento e, tuttavia, si è dimostrata capace di continuare la propria attività produttiva pur a fronte dell'impossibilità di fare ricorso al credito delle banche;
- che l'unica soluzione ipotizzabile per evitare la dichiarazione di fallimento è la proposta di concordato de qua che, a sua volta, escludendo l'ipotesi della ristrutturazione aziendale in continuità, peraltro già in precedenza proposta e respinta dal

C.P. 2115

8

Tribunale, prevede la cessione di tutti i beni societari e, in particolare, dell'azienda, in ordine alla quale sussiste contratto di affitto stipulato in data 12/9/12 con \_\_\_\_\_ s.r.l. con proposta irrevocabile di acquisto, subordinata all'omologa del concordato, per l'importo mensile di Euro 21.600,00 oltre IVA, quanto al canone di affitto, indicato come idoneo a coprire i costi del leasing in corso con riguardo all'immobile, e di Euro 2.600.000,00, quanto al prezzo della cessione aziendale, importo ab origine indicato in Euro 2.475.000,00, indi modificato nel senso anzidetto in virtù dell'atto integrativo stipulato inter partes in data 14/1/13 che espressamente distingue la somma dovuta a titolo di corrispettivo in senso stretto dei beni venduti (Euro 1.345.851,00), dal valore aggiuntivo, estraneo al patrimonio sociale, di Euro 1.254.149,00, asseritamente messo a disposizione della procedura allo specifico fine di consentire il pagamento in moneta concordataria dei creditori privilegiati degradati per incapacienza e dei creditori chirografari per natura, categorie destinate a rimanere insoddisfatte in ragione dell'insufficienza del patrimonio disponibile;

che il pagamento dell'importo complessivo dianzi citato è destinato ad avvenire in parte mediante accollo della quota di TFR relativa ai 25 dipendenti che già stanno lavorando alle dipendenze di \_\_\_\_\_, in parte mediante versamento di diciotto rate mensili a partire dalla data di perfezionamento del contratto di cessione d'azienda, da stipularsi entro 90 giorni dal deposito del provvedimento di omologa, quanto al residuo, ovvero alla fonte aggiuntiva di Euro 1.254.149, mediante il versamento in

unica soluzione contestuale alla stipulazione della cessione d'azienda;

- che rispetto alla proposta de qua ed all'adempimento delle obbligazioni dalla stessa discendenti **s.p.a.**, che partecipa al 95% la proponente, si pone come fideiussore;
- che l'attivo concordatario per tale via realizzabile, pur consentendo il solo pagamento parziale sia di gran parte dei crediti privilegiati sia del chirografo, garantirebbe percentuali comunque superiori rispetto a quelle realizzabili in sede fallimentare, oltre a garantire una continuità aziendale ed occupazionale non altrimenti ottenibile.

Il Collegio rileva come vada preliminarmente considerato che l'attivo concordatario si basa principalmente sulla cessione dell'intero compendio aziendale all'attuale affittuaria all'atto dell'omologa del concordato, e, a tal riguardo, non appare revocabile in dubbio che nessun altro cespite attivo risulta concretamente utilizzabile ai fini concordatari, essendo l'immobile di titolarità della ricorrente, sito in

valorizzato in Euro 1.016.350 e, quindi, incapiente anche rispetto ai crediti ipotecari, destinati a degradare, per il residuo, al chirografo, e risultando le residue voci attive indicate in atti come aleatorie se non meramente ipotetiche;

Va, inoltre, osservato che, pur a fronte del contenuto univoco della relazione depositata in atti ai sensi dell'art. 160, II comma, l. fall., il profilo di maggiore criticità della proposta concordataria attiene proprio al previsto soddisfacimento parziale dei crediti muniti di privilegio speciale ipotecario e generale di grado inferiore a quello di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c. e, in particolare, del credito IVA, rispetto al quale la Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 22931

e 22932 del 4/11/11, ha affermato l'intangibilità e l'insuscettibilità ad ogni forma di falcidia pur in ipotesi di concordato non accompagnato da transazione fiscale, e ciò per effetto della previsione dell'art. 182 ter l. fall., indicata come norma sostanziale attinente al trattamento dei crediti nell'ambito dell'esecuzione concorsuale, dettata da motivazioni che attengono alla peculiarità del credito e prescindono dalle particolari modalità con cui si svolge la procedura di crisi.

Ritiene il Tribunale che tale interpretazione possa essere disattesa, con ciò aderendo all'orientamento critico formatosi in dottrina e nella giurisprudenza di merito, sulla scorta del rilievo che la qualificazione della norma de qua nei termini dianzi citati e, quindi, l'inerenza della stessa alla collocazione del credito, ne dovrebbe, in ipotesi, comportare l'operatività non solo in tutte le procedure concorsuali, ma anche nelle procedure esecutive individuali, con la conseguenza che l'estensione della regola del trattamento del credito Iva, operata dalle citate sentenze del Supremo Collegio, dall'ambito della transazione fiscale a quello concordatario, lascerebbe, comunque, impregiudicata l'imparità di trattamento del medesimo credito nelle procedure esecutive individuale, imparità non consona alla sottolineata peculiare rilevanza comunitaria del credito de quo, e ciò anche a prescindere dal carattere speciale della previsione dettata nella sola disciplina della transazione fiscale. Ritiene, quindi, il Collegio che possa, almeno astrattamente, seguirsi la tesi secondo la quale il trattamento dell'IVA e delle ritenute previdenziali operato nella sola transazione fiscale trovi giustificazione nello "scambio" tra erario o enti previdenziali e debitore proponente che è tipica dell'istituto in questione, laddove nell'ambito concordatario può

astrattamente ritenersi ammissibile la falcidia del credito in questione al pari di tutti gli altri crediti muniti di privilegio generale, con l'unico limite sancito dall'art. 160, II comma, 1. fall. e, in particolare, con il vincolo del rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione. A tale ultimo riguardo, infatti, va rilevato come, quand'anche si addivenga a sostenere che il credito IVA possa essere fatto oggetto di falcidia nel piano concordatario, la natura privilegiata generale del credito medesimo comporta che ogni elemento patrimoniale debba essere destinato al soddisfacimento prioritario dello stesso e, quindi, preclude che possa essere riconosciuta ai crediti chirografari alcuna percentuale di soddisfacimento ove non sia prevista l'erogazione di nuova finanza, ipotesi qui astrattamente verificatasi per effetto della promessa erogazione, da parte della società impegnatasi all'acquisto d'azienda, dell'importo di Euro 1.254.149,00 indicato come aggiuntivo rispetto al corrispettivo in senso stretto del compendio aziendale oggetto di liquidazione e come fonte estrinseca imprescindibile al fine di consentire il pagamento, nella percentuale del 7,76, dei crediti chirografari per natura e dei privilegiati degradati.

Osserva conclusivamente il Tribunale come, restando salva ed impregiudicata ogni approfondita disamina del nominando commissario giudiziale in ordine alla concreta fattibilità del piano concordatario con particolare riguardo agli aspetti problematici dianzi evidenziati ed all'esito dell'affitto e della proposta d'acquisto del compendio aziendale sui quali principalmente lo stesso fonda, il previsto mantenimento di un buon numero di posti di lavoro e la prospettiva di soddisfacimento dei creditori in misura astrattamente superiore a quella prevedibile in sede fallimentare,

profili indicati come benefici obiettivi della proposta concordataria, di per sé consentano di ritenere sussistenti, pur con le precisazioni dianzi analiticamente enucleate, gli estremi per l'ammissione della società ricorrente alla procedura di concordato preventivo e consiglino, di conseguenza, l'adozione del corrispondente provvedimento. Tale statuizione consegue anche alla chiara esposizione dell'esperto nella relazione prevista dall'art. 161 L.F. in punto veridicità dei dati esposti nella relazione, all'univoco giudizio di fattibilità ivi espresso ed al rilievo che, comunque, i creditori saranno chiamati a pronunciarsi sulla convenienza e sulla opportunità della soluzione offerta all'esito della compiuta analisi del Commissario Giudiziale che provvederà attentamente a verificare, sotto tutti gli aspetti dianzi evidenziati, l'effettivo realizzo della liquidità necessaria a garantire l'occorrenza concordataria, formulando, secondo un calcolo di ponderata probabilità, anche un giudizio sulla bontà della proposta nei termini prospettati, individuando, al contempo, i tempi di durata della procedura.

### **P. Q. M.**

Il Tribunale così provvede:

- dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta dalla s.p.a. \_\_\_\_\_ in liquidazione con sede in \_\_\_\_\_
- delega alla procedura la dott.ssa \_\_\_\_\_
- ordina la convocazione dei creditori avanti al G.D. \_\_\_\_\_ al quarto piano del Palazzo di Giustizia per l'udienza del 29 aprile 2013 h 9,00;
- fissa il termine di giorni 15 per la comunicazione di questo provvedimento ai creditori stessi;

- nomina Commissario Giudiziario la dott.ssa
- dispone che nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto la società ricorrente provveda a depositare nella Cancelleria della sez. fallimentare la somma di Euro 250.000,00 per le spese di procedura, mediante versamento su conto corrente bancario intestato alla procedura presso l'Istituto di credito Credito Valtellinese agenzia di Como, piazza Vittoria;

► ordina che il presente decreto sia pubblicato e notificato secondo quanto disposto dall'art. 166 L.F.

Como, 28 gennaio 2013

Il Giudice est.

(dr.ssa Paola Parlati)

*Parlati*



Il Presidente

(dr. Nicola Laudisio)

*Laudisio*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(dr. Nicola Patronella)

*Patronella*

Depositato nella cancelleria  
del Tribunale di Como

Oggi 29 GEN 2013

Il Cancelliere



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(dr. Nicola Patronella)

*Patronella*